

Concorezzo, 1.02.2021

Al Presidente del Consiglio Comunale Riccardo Borgonovo

Ai Sindaco Mauro Capitanio

Ai Capigruppo

Seduta del Consiglio Comunale, 02.02.2021 – Proposta di emendamento urgente

In subordine all'eventuale non approvazione dell'osservazione 5.1 (numero di protocollo 20584) presentata da un gruppo di cittadini, dell'osservazione 15.7 (numero di protocollo 20933) presentata da Legambiente, oltre che dell'osservazione 34.59 (numero di protocollo 21105) presentata da La Rondine.

Vista la funzione accordata allo strumento urbanistico secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2005.

Sentito il parere dell'arch. Massimo Giuliani in sede di Commissione Consiliare Permanente Tutela e Sviluppo del Territorio, precisamente in occasione della seduta del 29.01.2021, con un richiamo alla possibilità di rimandare in fase di adozione l'area su cui insiste oggi l'azienda Asfalti Brianza, per poter procedere con un più dettagliato e approfondito studio, urbanistico e normativo, con l'obiettivo di migliorare lo strumento in fase di approvazione.

Vista l'incompatibilità di fatto rilevata tra l'area produttiva su cui insiste l'azienda Asfalti Brianza s.r.l., classificata come azienda insalubre di prima classe secondo le norme sanitarie in vigore, e i quartieri residenziali presenti nelle aree circostanti, oltre che su diverse abitazioni immediatamente a ridosso dell'area suddetta, con numerose ricadute sulla qualità della vita dei residenti nelle aree vicine e alimentando serie e fondate preoccupazioni per la salute.

Vista la documentazione disponibile, la quale dimostra, in modo inequivocabile, il sussistere di un ampio spettro di gravi inadempienze, strutturali e non risolvibili in tempi brevi, in violazione di quanto previsto dalla normativa e dalle autorizzazioni in essere. A tal proposito si rimanda a tutti gli atti pubblici depositati presso gli enti coinvolti, i verbali disponibili a proposito dei controlli e degli iter autorizzativi, oltre che la perizia tecnica protocollata presso la Prefettura con n° 0033847 del 17.06.2020, le quali consegnano numerose e preoccupanti evidenze attinenti rischi di matrice ambientale, peraltro prefigurando reati sanzionabili penalmente.

Visto quanto affermato dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che all'art. 216 dispone un'inversione dell'onere della prova nel caso delle aziende insalubri di prima classe, categoria a cui appartiene

Asfalti Brianza, sicché spetta all'azienda dimostrare l'inesistenza di danni per la salute pubblica conseguenti la propria attività. Il citato articolo afferma infatti che

"La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;"

e ancora:

"Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato."

Visto che nonostante le prescrizioni sopra richiamate, la relazione di parte commissionata da Asfalti Brianza ad Osmotech s.r.l, il 13.02.2018, è motivo di ulteriori preoccupazioni. Il documento mostra, inequivocabilmente, come non sia stata provata la non tossicità delle emissioni per i residenti entro un raggio di 500 metri dal camino, con una stima ad ogni modo ottimistica, prefigurando una palese violazione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, per tanti cittadini. Alle medesime conclusioni, evidenziando come sia impossibile garantire non vi siano pericoli per la salute nei dintorni del sito produttivo, giunge la perizia tecnica commissionata dal Comune di Concorezzo, a cui si è già fatto riferimento, peraltro rilevando la prossimità di abitazioni, uffici e attività varie, a meno di 500 metri rispetto al camino.

Visto l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di pianificazione urbanistica che assegna allo strumento urbanistico il compito di prevedere una pianificazione che risolva le criticità emerse nel corso del tempo, con tutti i riferimenti espliciti alla pianificazione generale, alla tutela della salute e del paesaggio.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n° 413 del 2019 e ancora quanto esplicitamente affermato sempre dal Consiglio di Stato nel 2015, per cui "mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale."

E ancora

"Tale potere di pianificazione deve essere retamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizza anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati"

E ancora

"Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi –, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre

degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio.”,

Rilevato che le prime segnalazioni riconducibili all'attività di Asfalti Brianza possano farsi risalire al 2014, anno del subentro della nuova proprietà nel sito produttivo preesistente, rendendo evidenti i notevolissimi ritardi nella gestione di questa criticità, aggravatesi progressivamente nel corso degli anni.

Rilevato, come previsto dal documento DT03, che l'area è inserita in un ecosistema rilevante, come affermato dal PTCP di Monza e Brianza, e individuata all'interno della *Rete verde di ricomposizione paesaggistica*, disciplinata all'art. 31, confinante a est con uno degli *Ambiti per attività agricola di interesse strategico*, disciplinati all'art. 29.

Rilevata, come previsto dai documenti di piano, che l'area in questione è pure adiacente ad un comparto commerciale, che potrebbe essere esteso e valorizzato, realizzando uno scenario di certo più compatibile con le esigenze delle aree residenziali circostanti.

I consiglieri sottoscrittori chiedono

Un rinvio in fase di adozione dell'area su cui oggi insiste l'azienda Asfalti Brianza s.r.l., con l'obiettivo di valutare con particolare attenzione lo stato di fatto, per poter stabilire con esattezza la vocazione urbanistica dell'area tenuto conto di tutte le premesse richiamate, per poter procedere con un più dettagliato e approfondito studio, urbanistico e normativo, al fine di individuare soluzioni che possano risolvere o attenuare le numerose criticità emerse nel tempo.

Per il gruppo consiliare La Rondine,
il Capogruppo Francesco Facciuto



Per il gruppo consiliare Partito Democratico,
il Capogruppo Giorgio Adami



Per il gruppo consiliare Vivi Concorezzo,
il Capogruppo Chiara Colombini

